

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*

Il/la sottoscritto/a BONOTTO PAOLO, in qualità di:

Consigliere comunale

Assessore comunale

Assessore esterno

Sindaco

del Comune di Pasiano di Pordenone, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi della art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,

D I C H I A R A

❖ di svolgere le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e percepire i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti di seguito riportati (art. 14, comma 1, lett. d) D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33):

1) Carica ricoperta: _____

Compenso percepito: _____ *NESSUNO*

2) Carica ricoperta: _____

Compenso percepito: _____ *NESSUNO*

3) Carica ricoperta: _____

Compenso percepito: _____ *NESSUNO*

❖ di svolgere i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica cui spettano i compensi di seguito riportati (art. 14, comma 1, lett. e) D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33):

1) Incarico svolto: _____

Compenso spettante: _____ *NESSUNO*

2) Incarico svolto: _____

Compenso spettante: _____ *NESSUNO*

3) Incarico svolto: _____

Compenso spettante: _____ *NESSUNO*

❖ si impegna a dare tempestiva comunicazione all'ufficio segreteria del Comune di ogni eventuale successiva variazione dei dati oggetto della presente.

DATA 22/07/2024

FIRMA

Bonotto Paolo

* Nota

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (1).

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

In vigore dal 20 aprile 2013

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.